



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

EDIZIONE 2026

Informazione complementare all'Info-Service «Disoccupazione»

Un opuscolo per i disoccupati

Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero (Stati membri dell'UE o dell'AELS)

INFO-SERVICE
Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)

OSSERVAZIONI

Il presente opuscolo costituisce un complemento all'Info-Service «Disoccupazione» (n. 716.200) e fornisce una panoramica delle condizioni e della prassi d'esportazione delle prestazioni per chi è in cerca di lavoro in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

L'Info-Service tiene conto dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 vigenti in Svizzera. Vengono fornite soltanto informazioni generali; per la valutazione di singoli casi fa fede il testo di legge.

Maggiori dettagli e tutte le pubblicazioni sull'assicurazione contro la disoccupazione sono disponibili sul sito internet lavoro.swiss.

Informazioni dettagliate sono disponibili presso gli organi d'esecuzione:

- ufficio regionale di collocamento (URC);
- servizio cantonale;
- cassa di disoccupazione.

ABBREVIAZIONI

AELS	Associazione europea di libero scambio
RA	Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento di applicazione)
EESI	Electronic Exchange of Social Security Information (Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale)
EURES	EUROpean Employment Services
RB	Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento di base)
ID	Indennità di disoccupazione
LADI	Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0)
OADI	Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.02)
PD	Portable Document
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
UE	Unione europea
URC	Ufficio regionale di collocamento

INDICE

L'ESSENZIALE IN BREVE 6

10 DOMANDE SULL'ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1	Chi può beneficiare dell'esportazione delle prestazioni?	7
2	Quando si ha diritto all'esportazione delle prestazioni?	7
3	Per quanto tempo si possono esportare le ID?	7
4	A quanto ammontano le ID e chi le versa?	7
5	Come richiedere l'esportazione delle prestazioni?	8
6	Cosa comporta il periodo di attesa di 4 settimane?	8
7	Di cosa bisogna tener conto in occasione dell'annuncio all'estero?	8-9
8	Quali obblighi ha l'assicurato durante il periodo di esportazione delle prestazioni?	9
9	Dopo il ritorno in Svizzera, a partire da quando si percepiscono di nuovo le prestazioni?	10
10	Nel caso di un ritorno anticipato in Svizzera si perde il diritto alle ID rimanenti?	10

REGOLE IMPORTANTI DA OSSERVARE

A	Scambio di informazioni con l'URC e la cassa di disoccupazione	11
B	Qual è la copertura assicurativa per la malattia e l'infortunio?	11
C	Giorni esenti dall'obbligo di controllo (vacanze)	11
D	Ricerca di lavoro nel Principato del Liechtenstein	11
E	Ricerca di lavoro nel Regno Unito	11
	Info-Service, opuscoli e altri link	12

L'ESSENZIALE IN BREVE

L'esportazione delle prestazioni permette di effettuare la ricerca d'impiego in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e contemporaneamente di percepire le indennità di disoccupazione svizzere (ID). I cittadini svizzeri possono esportare le loro ID negli Stati membri dell'UE o dell'AELS. Le persone con cittadinanza UE possono esportare le loro ID negli Stati membri dell'UE e le persone con cittadinanza AELS possono esportare le loro ID negli Stati membri dell'AELS.

Per informazioni relative alla vita e al lavoro negli Stati membri dell'UE e dell'AELS è possibile rivolgersi a un consulente EURES. L'EURES è una rete di cooperazione tra gli uffici pubblici del lavoro dell'Unione europea e degli Stati dell'AELS.

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più membro dell'UE. Per informazioni sull'esportazione delle prestazioni nel Regno Unito rivolgersi all'URC.

Gli apolidi e i rifugiati possono esportare le loro ID a condizione di essere in possesso di un permesso di soggiorno dello Stato in questione e di essere autorizzati a cercarvi lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli URC.

Stati membri dell'UE (stato 1° gennaio 2026):

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (senza la parte di Cipro non controllata dal governo della Repubblica di Cipro), Croazia, Danimarca (senza Isole Far Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia (con Isole Åland), Francia (con Guadaloupe, Saint-Martin*, Martinica, Mayotte, Guaiana e La Réunion; senza Nuova Caledonia, Polinesia francese, territori francesi nell'emisfero Sud e dell'Antartide, Isole Wallis e Futuna, Saint-Barthélemy e Saint-Pierre-et-Miquelon), Germania, Grecia (con Monte Athos), Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (senza le Antille olandesi: Aruba, Sint Maarten*, Bonaire, Saba, Curaçao, Sint Eustatius), Polonia, Portogallo (con Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (con Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria.

* L'isola caraibica di Saint-Martin è divisa in due parti, da un lato Saint-Martin (Francia) e dall'altro Sint Maarten (Paesi Bassi), che però non hanno lo stesso statuto; il Regolamento 883/2004 si applica pertanto solo nella Saint-Martin francese.

Stati membri dell'AELS (stato 1° gennaio 2026):

Svizzera, Principato del Liechtenstein, Islanda e Norvegia (senza le Svalbard).

10 DOMANDE SULL'ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Chi può beneficiare dell'esportazione delle prestazioni?

1

Le persone con cittadinanza svizzera o UE che desiderano cercare lavoro nell'UE possono esportare le loro ID per un massimo di 3 mesi (periodo di esportazione), ciò vale anche per le persone con cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell'AELS che intendono cercare lavoro nell'AELS.

Affinché il diritto all'esportazione delle prestazioni possa essere verificato, rivolgersi al proprio URC.

Quando si ha diritto all'esportazione delle prestazioni?

2

Ha diritto all'esportazione delle prestazioni chi:

- è disoccupato,
- si annuncia disoccupato in Svizzera,
- soddisfa il periodo di contribuzione,
- ha diritto alle ID,
- richiede l'esportazione delle prestazioni all'URC e
- soddisfa il periodo di attesa di 4 settimane.

Per quanto tempo si possono esportare le ID?

3

Il diritto di esportare le prestazioni dura al massimo 3 mesi (periodo di esportazione). In nessun caso il periodo di esportazione dura oltre la fine del termine quadro per la riscossione della prestazione.

A quanto ammontano le ID e chi le versa?

4

Durante l'esportazione delle prestazioni l'ammontare delle ID rimane invariato. La cassa di disoccupazione versa le ID come di consueto.

Come richiedere l'esportazione delle prestazioni?

5

La richiesta di esportazione delle prestazioni deve essere presentata prima della partenza all'estero. Non è possibile autorizzare l'esportazione delle prestazioni retroattivamente.

L'esportazione delle prestazioni deve essere richiesta presso l'URC compilando il modulo «Domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero». È consigliabile inoltrare la richiesta tempestivamente poiché l'elaborazione da parte dell'URC può richiedere qualche tempo.

Se l'assicurato soddisfa tutte le condizioni e l'esportazione delle prestazioni viene autorizzata, l'URC rilascia il documento «Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione» (PD U2).

Se si intende rimanere all'estero anche senza aver trovato un lavoro consigliamo di richiedere alla cassa di disoccupazione, prima della partenza, il documento «Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione» (PD U1). Si tratta di un documento che potrebbe rivelarsi utile nel caso che, dopo aver lavorato nello Stato in cui effettuate la ricerca di lavoro, vi fosse necessità di sommare i periodi di contribuzione.

Cosa comporta il periodo di attesa di 4 settimane?

6

Prima di poter far valere l'esportazione delle prestazioni l'assicurato deve rimanere a disposizione dell'URC per almeno 4 settimane ed essere disposto ad accettare gli impieghi che gli vengono proposti.

L'URC può abbreviare le 4 settimane di periodo di attesa se non è possibile effettuare un collocamento entro un tempo ragionevole, se l'assicurato intende trasferirsi all'estero con il coniuge o il partner registrato oppure se presenta un valido motivo. L'URC può anche annullare il periodo di attesa se l'assicurato deve rientrare nel suo Paese d'origine.

Di cosa bisogna tener conto in occasione dell'annuncio all'estero?

7

L'assicurato deve annunciarsi presso l'ufficio del lavoro competente dello Stato in cui effettua la ricerca di lavoro. Al momento della registrazione deve presentare il modulo PD U2. Questo documento attesta il diritto all'esportazione delle prestazioni. Se il PD U2 non può essere presentato al momento della registrazione, secondo EESSI, l'ufficio di collocamento straniero può sempre richiedere la prova del PD U2 mancante tramite il modulo elettronico U007.

Nel modulo PD U2 sono inoltre fissate le date dell'inizio e della fine del periodo di esportazione e la data limite entro la quale l'assicurato deve annunciarsi presso l'ufficio estero del lavoro.

Per ricevere le prestazioni sin dall'inizio del periodo di esportazione l'assicurato deve annunciarsi presso l'ufficio estero del lavoro entro i primi 7 giorni del periodo di esportazione. Se tale giorno fosse un giorno festivo, un sabato o una domenica, vale il primo giorno lavorativo seguente.

Esempio:

Nel modulo PD U2 si certifica che il periodo di esportazione va dal 2 luglio al 1° ottobre. La signora X lascia la Svizzera il 4 luglio.

Domanda: qual è la data limite entro cui la signora X deve annunciarsi presso l'ufficio estero del lavoro per poter percepire le prestazioni a partire dal 2 luglio?

Risposta: la signora X deve annunciarsi presso l'ufficio estero del lavoro entro i primi 7 giorni del periodo di esportazione quindi, al più tardi, entro l'8 luglio. Se la signora X si annuncia dopo la data limite dell'8 luglio, percepirà le prestazioni a partire dal giorno della sua registrazione.

Tuttavia, se l'8 luglio è un sabato, una domenica o un giorno festivo la data limite viene postposta al primo giorno lavorativo seguente.

In ogni caso il periodo di esportazione rimane invariato e la signora X potrà percepire le prestazioni al massimo fino al 1° ottobre.

Quali obblighi ha l'assicurato durante il periodo di esportazione delle prestazioni?

8

Durante il periodo di esportazione delle prestazioni il diritto alle ID rimane soggetto al diritto svizzero. Anche durante l'esportazione di prestazioni, alla fine del mese l'assicurato deve inviare il modulo «Indicazioni della persona assicurata» alla cassa di disoccupazione. A tal fine l'assicurato può utilizzare l'eService «Indicazioni della persona assicurata» nella Job-Room oppure, se non dispone di un account Job-Room, il modulo cartaceo che gli viene inviato automaticamente per posta ogni mese al suo indirizzo all'estero. Compilando questo modulo l'assicurato soddisfa il suo obbligo di informare e fa valere il suo diritto all'ID. Per percepire l'ID il modulo deve pervenire alla cassa di disoccupazione entro il termine stabilito. Il diritto all'indennità decade se non è fatto valere entro tre mesi.

La violazione dell'obbligo di informare la cassa di disoccupazione è passibile di sanzione, nonché di una denuncia penale.

Le prescrizioni di controllo devono essere soddisfatte nello Stato in cui si svolge la ricerca d'impiego. L'ufficio estero del lavoro informerà l'assicurato in merito ai dettagli delle prescrizioni di controllo (p. es. riguardo alla prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro).

Qualora durante la ricerca d'impiego all'estero si verificassero circostanze particolari che potrebbero ripercuotersi sul diritto alle ID (p. es. rifiuto di un'offerta di lavoro, violazione delle prescrizioni di controllo, insorgere di un'incapacità lavorativa), l'ufficio estero del lavoro ne informa l'URC. In seguito l'URC o la cassa di disoccupazione esamina le conseguenze giuridiche (riduzione o revoca delle prestazioni, sanzione).

Dopo il ritorno in Svizzera, a partire da quando si percepiscono di nuovo le prestazioni?

9

Tra l'ultimo giorno di disponibilità nei confronti dell'ufficio estero del lavoro e il giorno del rinnovo della registrazione presso l'URC non sussiste alcun diritto alle ID.

Al suo ritorno l'assicurato deve annunciarsi nuovamente all'URC, al più presto e presentandosi di persona. Le ID possono essere versate al più presto a partire dal giorno del rinnovo della registrazione presso l'URC.

Nel caso di un ritorno anticipato in Svizzera si perde il diritto alle ID rimanenti?

10

Se l'assicurato intende rientrare in Svizzera prima dell'esaurimento del periodo d'esportazione deve comunicarlo all'ufficio estero del lavoro.

Sino all'esaurimento del periodo d'esportazione ed entro il termine per la riscossione della prestazione, l'assicurato può cercare un impiego nel medesimo Stato (frazionamento del periodo di esportazione). Egli deve richiedere all'URC il frazionamento del periodo di esportazione mediante il modulo «Domanda di prestazioni in caso di ricerca d'impiego all'estero». Non deve essere osservato un nuovo periodo di attesa.

REGOLE IMPORTANTI DA OSSERVARE

Scambio di informazioni con l'URC e la cassa di disoccupazione

A

Durante l'esportazione delle prestazioni l'assicurato rimane in contatto con gli organi esecutivi (p. es. invio mensile del modulo «Indicazioni della persona assicurata»). Va ricordato che gli invii postali internazionali possono essere meno sicuri e richiedere più tempo. Il modo più rapido e sicuro per far pervenire il modulo alla cassa di disoccupazione è utilizzare l'eService. Gli eService garantiscono infatti una trasmissione protetta e riservata dei dati. Inoltre, se l'assicurato desidera comunicare via e-mail con la propria cassa di disoccupazione o l'URC competente, deve disporre di un indirizzo elettronico (a pagamento) su una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura.

Qual è la copertura assicurativa per la malattia e l'infortunio?

B

Durante l'esportazione delle prestazioni l'assicurato continua a essere assicurato presso la sua cassa malati svizzera per la malattia e presso la Suva per gli infortuni non professionali. Per poter beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione malattie all'estero l'assicurato deve disporre della carta europea di assicurazione malattie, che può ottenere presso la sua cassa malati.

In caso di partenza definitiva dalla Svizzera spetta all'assicurato accertarsi della copertura assicurativa presso la sua cassa malati.

Giorni esenti dall'obbligo di controllo (vacanze)

C

Durante l'esportazione delle prestazioni l'ufficio estero del lavoro può concedere all'assicurato dei giorni esenti dall'obbligo di controllo. In tale caso la cassa di disoccupazione svizzera continuerà a versare le prestazioni, indipendentemente da un diritto a giorni esenti dall'obbligo di controllo ai sensi del diritto svizzero.

Immediatamente prima e dopo l'esportazione delle prestazioni l'assicurato non può beneficiare di alcun giorno esente dall'obbligo di controllo ai sensi del diritto svizzero.

Ricerca di lavoro nel Principato del Liechtenstein

D

Se una persona con cittadinanza svizzera o UE/AELS vuole cercare impiego nel Principato del Liechtenstein non deve presentare alcuna richiesta formale di esportazione delle prestazioni. Durante la ricerca di lavoro nel Principato del Liechtenstein occorre però continuare a osservare le prescrizioni di controllo dell'URC in Svizzera.

E Ricerca di impiego nel Regno Unito

E

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più membro dell'UE. L'esportazione delle prestazioni nel Regno Unito resta tuttavia possibile per le persone con cittadinanza svizzera, britannica o UE qualora l'accordo di libero scambio (RS 0.142.113.672) era applicabile al 31 dicembre 2020. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio URC.

Info-Service, opuscoli e altri link

- www.lavoro.swiss
- <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/informazioni-per/faq.html?faq-url=/it->
- https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/index_en?etransnolive=1&prefLang=it&etrans=it

Info-Service

Pubblicato dalla

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direzione del lavoro, Mercato del lavoro /
Assicurazione contro la disoccupazione

i: 01.26 500 860593625